

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **495/1987** (ECLI:IT:COST:1987:495)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **25/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3719**

Atti decisi:

N. 495

ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873 (Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 dal Giudice conciliatore di Bari nel procedimento civile vertente tra E.R.S.A.P. e Parisi Michele, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 il giudice conciliatore di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, recante "conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia";

che il giudice a quo sostanzialmente lamenta che il d.P.R. impugnato sia stato emanato in difetto di potere legislativo delegato da parte del Governo, peraltro prospettandone l'illegittimità quand'anche ad esso debba attribuirsi "natura meramente provvedimentoale";

Considerato che l'art. 134 Cost. demanda alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale esclusivamente delle leggi e degli atti aventi forza di legge;

che il d.P.R. n. 873 del 1978 - emanato ai sensi dell'art. 43, primo comma, ultima parte, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come successivamente modificato - è manifestamente atto privo di forza di legge, addirittura difettando dei criteri distintivi specifici del decreto legislativo delegato, quale il riferimento nel preambolo a deleghe legislative al Governo ex art. 76 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg.ord. n. 189 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.